

Mittente: Tribunale Ordinario di Milano
R.G.: 9616/2010/VG
Oggetto: DECRETO/ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO TOTALE
Data Ricezione: 10 gennaio 2011 14:09:02

Messaggio:

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Volontaria Giurisdizione
Numero di Ruolo generale: 9616 / 2010
Giudice: GATTARI PATRIZIO
Ric./Ist. princ.: BETTONI FRANCESCO
Resist. principale: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: DECRETO/ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO TOTALE
Descrizione: DECRETO/ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO TOTALE EMESSO

Notificato al PdA / in cancelleria il 10 gennaio 2011 14:02
Registrato da DI FONZO STEFANIA

--



Non si ritiene, invece, di accogliere la domanda di pubblicazione del presente provvedimento ex art. 4 L. n. 67 del 2006 avanzata dai ricorrenti, i quali non hanno avanzato domanda di risarcimento del danno. La pubblicazione del provvedimento nel caso di specie non pare giustificata né da finalità sanzionatorie nei confronti delle amministrazioni convenute, né da finalità riparatorie delle situazioni giuridiche soggettive lese.

Infine, attesa la natura del presente provvedimento ex art. 3 L. 67/2006, vanno condannate le amministrazioni pubbliche convenute, in solido fra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite a norma dell'art. 669 octies co.7 c.p.c., liquidate d'ufficio come in dispositivo in assenza di nota spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 della L. 1 marzo 2006 n. 67

- in accoglimento del ricorso proposto il 10/11/2010 da Bettoni Francesco e Mella Giovanna, Bifulco Francesco e Moreno Y Cabezas Maria, De Pasquale Fabio e Giarratana Rossella, Lo Presti Filippo e Sirianni Bruna, Panichi Andrea e Corona Sandra, Perini Flavio e Terragni Loredana, Porceddu Emanuele e Deidda Daniela, Guarraci Doris Debora; Aiolfi Francesco e Caffarella Beatrice, Artosin Guido e Piccoli Chiara, Belvedere Mara Emanuela, Celeghini Ethel Marta, Giovannini Claudio e Spallino Maria, Di Maio Corrado e Malinverno Maura, Matteotti Stefano Guido e Sinchich Barbara, Musso Gaetano e Corbelli Giusi, De Castiglione Anna, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori indicati nel ricorso, nonché dall'Associazione Ledha-Lega per i diritti delle persone con disabilità, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e Ufficio Scolastico Provinciale di Milano,

nonché dell'Istituto Comprensivo "Cavalieri" di Milano, della Scuola Primaria "Ferrante Aporti" di Milano e dell'I.T.S.O.S. "Albe Steiner" di Milano, accertata la natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche di ridurre le ore di sostegno scolastico per l'anno in corso rispetto a quelle fornite nell'anno scolastico precedente (2009/2010) ordina alle amministrazioni convenute la cessazione della condotta discriminatoria e condanna i convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a ripristinare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per i figli dei ricorrenti il medesimo numero di ore di sostegno fornito loro nell'anno scolastico 2009/2010, come analiticamente indicato nel ricorso introduttivo e da intendere qui richiamato e trascritto per ciascun alunno;

- condanna le amministrazioni convenute, in solido fra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.150,00, di cui euro 150,00 per esborsi, ed euro 2.000,00 per diritti ed onorario, oltre I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge.

Si comunico

Milano, 4/1/2011



Il Giudice
dott. Patrizio Gattari